



## Integrazione al trattamento minimo 2018

**Autore :** Noemi Secci

**Data:** 20/03/2018

*Integrazione al trattamento minimo: che cos'è, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti, a quanto ammonta nel 2018.*

L'**integrazione al trattamento minimo** è una prestazione che l'Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2018, a **507,42 euro** mensili.



In pratica, con l'integrazione al minimo, l'importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a 507,42 euro mensili, per 13 mensilità.

Non tutte le pensioni sotto la **soglia minima** possono essere, però, integrate, perché per alcuni trattamenti l'integrazione al minimo è esclusa. Inoltre, per aver diritto all'incremento è necessario rispettare precisi requisiti di reddito.

## Reddito personale per il diritto al trattamento minimo

Chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha **diritto all'integrazione** al minimo:

- in misura piena, se possiede un reddito annuo non superiore a 6.596,46 euro;
- in misura parziale, se possiede un reddito annuo superiore a 6.596,46 euro, sino a 13.192,92 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).

Se il reddito supera la soglia di **13.192,92 euro**, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Facciamo un esempio per capire meglio:

- se il pensionato ha un reddito complessivo di 5mila euro annui ed una pensione di 200 euro mensili, ha diritto all'**integrazione piena** della pensione, sino ad arrivare a 507,42 euro;
- se, invece, il reddito complessivo dell'interessato è pari a 10mila euro, l'integrazione della pensione non può essere totale, ma **parziale**, ossia pari alla differenza tra il limite di reddito di 13.192,92 euro ed il reddito complessivo.

Per calcolare l'integrazione mensile, si deve dunque:

- sottrarre il reddito totale del pensionato dalla soglia limite;
- dividere la cifra per 13.

Nel caso preso ad esempio dobbiamo eseguire la seguente operazione:  
 $(13.192,66 - 10\text{mila}) / 13$ . Otteniamo dunque un'**integrazione mensile** pari a circa 245 euro.

## Reddito familiare per il diritto al trattamento minimo



Chi risulta **sposato** ha dei **limiti di reddito** più alti, ai fini dell'integrazione al minimo, ma deve considerare anche il reddito del coniuge. In particolare si ha diritto all'integrazione:

- **piena**, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 19.789,38 euro ed il reddito del pensionato non supera i **6.596,46 euro**;
- **parziale**, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 19.789,38 euro, ma non supera i **26.385,84 euro** (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i **13.192,92 euro** (deve essere applicato un doppio confronto, tra limite personale e coniugale: l'integrazione applicata è pari all'importo minore risultante dal doppio confronto).

Se il reddito personale e del **coniuge** supera i **26.385,84 euro**, o se il solo reddito **personale** supera la soglia di **13.192,92 euro**, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Facciamo alcuni esempi per capire meglio:

- se il **reddito complessivo** della coppia è pari a 10mila euro annui, il reddito personale non supera i 6.596,46 **euro** e la pensione dell'interessato è pari a 200 euro mensili, questi ha diritto all'**integrazione piena** della pensione, sino ad arrivare a 507,42 euro;
- se, invece, il reddito complessivo della coppia risulta pari a 25mila euro, l'integrazione della pensione non può essere totale, ma **parziale**, pari alla differenza tra il limite di reddito di 26.385,84 ed il reddito complessivo.

Per calcolare l'integrazione mensile, si deve dunque:

- sottrarre il reddito totale dalla soglia limite;
- dividere la cifra per 13.

In questo caso dobbiamo eseguire la seguente operazione:  $(26.385,84 - 25.000)/13$ . Otteniamo dunque un'integrazione mensile pari a circa 107 euro.

Attenzione, in questo caso, alla **doppia soglia**: se il reddito della coppia non supera i 26.385,84, ma il reddito del pensionato supera il limite individuale di 13.192,92 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Va poi applicata l'**integrazione minore** risultante dal confronto tra limite e reddito della coppia e limite e reddito personale.



Nessun limite di reddito coniugale, invece, può essere applicato alle integrazioni al minimo per le pensioni con decorrenza **anteriore al 1994**.

## Redditi rilevanti per il diritto al trattamento minimo

Non tutti i redditi, ad ogni modo, devono essere contati nella **soglia limite**, in quanto sono esclusi:

- il reddito della **casa di abitazione**;
- la **pensione da integrare** al minimo;
- il **Tfr** ed i trattamenti assimilati (Tfs, Ips), comprese le relative anticipazioni;
- i **redditi esenti da Irpef**, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili, i trattamenti di famiglia, etc.

Tutti gli altri redditi, invece, devono essere inclusi nel conteggio.

## Cristallizzazione del trattamento minimo

Se il pensionato **perde il diritto** all'integrazione, mantiene comunque lo stesso assegno di pensione integrato, ma **cristallizzato** (cioè fermo) all'ultimo importo: il rateo di pensione resta uguale sino al suo superamento ad opera della perequazione automatica, cioè degli adeguamenti della pensione effettuati ogni anno.

## Integrazione al minimo per la pensione contributiva

Nessuna integrazione al minimo è prevista, allo stato attuale, per le pensioni interamente calcolate col **sistema contributivo**.

Sono calcolate integralmente con tale sistema:

- le pensioni di chi non possiede contributi versati prima del 1996;
- le pensioni degli aderenti all'**Opzione contributiva** Dini;
- le pensioni degli iscritti alla **Gestione Separata**, comprese quelle ottenute con il **computo** da altre gestioni.

In futuro, però, si dovrebbe introdurre una **pensione minima di garanzia**, pari a circa 650 euro mensili, anche per i trattamenti calcolati col solo sistema contributivo.